

COMUNICAZIONE N. 3

OGGETTO: green pass

Si comunica che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **il decreto legge n. 111 del 06.08.21 ha introdotto** dal 01 settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dell'emergenza) **l'obbligo di possesso ed il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19** da parte del personale scolastico.

La suddetta certificazione è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si precisa che al personale che, per specifiche e documentate condizioni cliniche, non può vaccinarsi è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie certificazione di esenzione alla vaccinazione valida fino al 30 settembre.


Si invita, pertanto, il personale (docente ed ATA) **a munirsi della suddetta certificazione verde**, o eventuale esenzione, **che sarà appositamente verificata da parte di questa dirigenza**, quale organo addetto/obbligato al controllo, attraverso App - Verifica C19 o altra piattaforma informatica (in corso di predisposizione - MI), **al rientro in servizio**.

In attesa dell'annunciata piattaforma e di specifici chiarimenti da parte del MI circa le modalità di verifica del Green Pass, si precisa che, al momento, l'App – Verifica C19 consente di verificare la validità della certificazione, ma non la scadenza temporale; pertanto, **quotidianamente, si deve procedere alla verifica del possesso della suddetta certificazione verde** da parte del personale scolastico, **ragion per cui la stessa deve essere sempre portata con sé ed esibita, in formato cartaceo o digitale, alla specifica richiesta** del dirigente scolastico o di personale appositamente delegato alla suddetta verifica e controllo.

Si comunica che **la violazione del dovere di possesso ed esibizione, oltre ad essere sanzionata in via amministrativa** - ammenda da 400 a 1000 Euro – **incide sul rapporto di lavoro**, sicché il mancato possesso della certificazione verde è qualificato dalla norma **come "assenza ingiustificata"** e **il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola**, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. "A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**"; ciò, per norma di carattere generale, vale anche per le assenze comprese fra il primo e il quarto giorno (Nota MI n. 1237 del 13.08.2021).

Si sollecita, pertanto, il personale a regolarizzare la propria posizione in relazione all'obbligo di possesso del green pass e a favorire il relativo controllo da parte di questa dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Manica



Amm. Finan e Marketing Grafica e Comunicazione Serv. per la San e Ass. Sociale Servizi Commerciali Turismo